

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



Roma, 9 Dicembre 2013

INP13347
SM

Oggetto: Inps. Nota in materia di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

Con circolare n 167 del 5 Dicembre u.s., l'Inps ha dettato le prime istruzioni operative per attuare la procedura di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, prevista durante la conversione in Legge del Decreto 76/2013 (convertito con Legge n.99 del 9 Agosto 2013 – vedi la circolare Confrasperto LAV13245 dell'8 Agosto u.s.).

In particolare, l'art. 7 bis di questo Decreto Legge stabiliva che, tra il 1 Giugno 2013 ed il 30 Settembre 2013, potevano stipularsi (anche con l'assistenza delle associazioni di categoria) dei contratti collettivi aziendali con le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, che prevedessero, entro 3 mesi dalla suddetta stipulazione, l'assunzione con contratti di lavoro subordinato (compreso l'apprendistato) dei soggetti associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; questi ultimi, a loro volta, erano chiamati a sottoscrivere degli atti di conciliazione per le pendenze relative ai rapporti di associazione in partecipazione intercorsi, in passato, con lo stesso associante.

L'Inps ha evidenziato che l'atto di conciliazione è efficace a condizione che il datore di lavoro abbia versato, alla Gestione separata, un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato; la nota evidenzia che ai fini del calcolo del contributo, rileva la contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi 6 mesi (per i periodi di durata inferiore, si prendono in esame i compensi erogati nell'intero periodo).

Il versamento, effettuato con la causale C10, riporterà nel campo "*matricola INPS/filiale/azienda*" il codice 88888, seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell'associante; nel campo "*periodo di riferimento: da mm/aaaa*", andrà specificato 12/2013.

Per i rapporti di associazione in partecipazione intercorsi in passato con lo stesso associato, l'esito positivo della verifica estingue gli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, compresi quelli legati ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma.

Entro il **31 Gennaio 2014**, i datori di lavoro interessati alla procedura in esame, devono far pervenire la seguente documentazione alla sede Inps competente:

1. Contratto collettivo (copia scannerizzata);
2. Atti di conciliazione;
3. Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
4. Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario;
5. Domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall'Istituto.

L'invio della predetta documentazione andrà effettuato in via telematica, mediante il programma "*Stabilizzazione per associati*" disponibile nel sito internet dell'Inps; i documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 potranno essere inoltrati, oltre che in modalità telematica (contestualmente alla domanda di stabilizzazione), anche a mezzo raccomandata a/r oppure consegnati direttamente in sede. La disponibilità del predetto programma verrà comunicata dall'Inps con successivo messaggio.

Il testo della circolare Inps è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.